

FOGLIO FEDERALE

Anno IX°.

Berna, 10 marzo 1926.

Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: Fr. 1 l'anno per gli abbonati paganti al Foglio ufficiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni, e fr. 10 per i soli abbonati al Foglio Federale.

Amministrazione: *Tipografia Cantonale Grassi & C.*, Bellinzona.

Termine d'opposizione: 17 maggio 1926.

Legge federale

sulla

circolazione degli automobili e dei velocipedi.

(Del 10 febbraio 1926.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

Visti gli articoli 37 *bis*, 64 e 64 *bis* della Costituzione;

Visto il messaggio del Consiglio federale del 3 novembre 1922,

decreta:

TITOLO PRIMO.

Disposizioni generali.

Art. 1.

¹ La presente legge è applicabile agli automobili (vetture, autocarri e motocicli) e ai velocipedi. Campo d'applicazione.

² È considerato come autocarro ogni veicolo automobile che con pieno carico pesi tremila chilogrammi e più. Sono assimilati agli autocarri gli omnibus automobili, gli automobili per società, i trattori e i rimorchi.

³ È ritenuto come motociclo anche il velocipede munito di motore ausiliario.

⁴ Nel dubbio se la legge sia applicabile, e come essa debba essere applicata a una data specie di veicoli o ad un dato veicolo, decide il Consiglio federale visto un rapporto del governo cantonale.

Art. 2.

Grandi vie di
transito.

¹ Il Consiglio federale, sentito il parere dei governi cantionali, può dichiarare aperte intieramente o in misura limitata certe strade necessarie al grande transito.

² Pel resto, i Cantoni hanno il diritto di limitare o di vietare la circolazione.

³ Rimane riservato l'uso delle strade per il servizio della Confederazione.

TITOLO SECONDO.

Disposizioni concernenti gli automobili.

CAPO I.

Licenze.

Art. 3.

Specie di li-
cenze.

¹ Ogni automobile per essere ammesso alla circolazione sulle strade pubbliche deve essere provvisto di una licenza di circolazione.

² Per condurre un automobile sulle strade pubbliche è necessario essere muniti di una licenza di condurre.

Art. 4.

Concessione
delle licenze.
Validità.

¹ Le licenze sono rilasciate dall'autorità del Cantone dove ha domicilio il richiedente.

² La licenza di circolazione e la licenza di condurre sono rilasciate per la durata dell'anno civile e devono essere rinnovate ogni anno.

³ Esse sono valide per tutto il territorio della Confederazione.

Art. 5.

Licenza di cir-
colazione.

¹ La licenza di circolazione è intestata al nome del detentore dell'automobile. Essa viene concessa se risulti da una perizia ufficiale che l'automobile è atto all'uso cui è destinato e se il richie-

dente provi che è assicurato per la responsabilità civile a norma della presente legge.

² La licenza di circolazione contiene tutte le indicazioni essenziali per constatare l'identità del veicolo, nonchè quelle concernenti l'assicurazione legale.

Art. 6.

¹ La licenza di circolazione è trasmissibile a un nuovo detentore dell'automobile.

Trasmissione
della licen-
za di circo-
lazione.

² La trasmissione produce i suoi effetti solo dopo che essa sia stata iscritta nella licenza da parte dell'autorità competente.

³ Con la trasmissione la responsabilità civile passa al nuovo detentore.

Art. 7.

¹ La licenza di condurre è rilasciata in seguito ad un esame teorico e pratico nel quale il richiedente deve provare che è idoneo a condurre senza pericolo della sicurezza pubblica.

Licenza di
condurre.

² Il richiedente dovrà sostenere un nuovo esame se per tre anni non ha rinnovato la sua licenza.

³ La licenza di condurre non può essere rilasciata a persone: che non abbiano compiuto diciotto anni;

che siano incapaci di discernimento, oppure che siano affette da imperfezioni fisiche o infermità mentali che impediscano di condurre con sicurezza;

che siano dedite al vizio del bere;

che per altre ragioni ufficialmente constatate non appaiano idonee a condurre.

Art. 8.

¹ La Confederazione può rilasciare licenze federali di circolazione per gli automobili a suo servizio e licenze federali di condurre per i conducenti di questi veicoli.

Licenze fede-
rali.

² Quanto agli esami, essa può affidarne l'incarico ad uffici propri o ad uffici cantonali.

Art. 9.

¹ Le autorità cantonali hanno il diritto di controllare in ogni tempo le licenze e il veicolo.

Controllo.

² Il conducente in circolazione deve essere munito delle licenze.

Art. 10.

Revoca delle
licenze.

¹ L'autorità del Cantone dove ha domicilio il detentore del veicolo deve revocare la licenza di circolazione, allorchè il veicolo non corrisponde più alle prescrizioni stabilite, o cessa l'assicurazione di responsabilità civile.

² L'autorità del Cantone dove ha il suo domicilio il detentore deve revocare la licenza di condurre qualora dopo il rilascio di essa si verificchino o vengano conosciute condizioni che escludono l'idoneità a condurre.

³ La licenza di condurre può essere revocata temporaneamente o per sempre se il conducente contravviene in modo grave o ripetutamente alle disposizioni sulla circolazione.

⁴ Gli altri Cantoni hanno il diritto di proporre la revoca delle licenze all'autorità del Cantone di domicilio.

⁵ L'autorità federale competente decide, sia di moto proprio sia su proposta d'un'autorità cantonale, circa la revoca delle licenze federali.

Art. 11.

Corse per
allievi con-
ducenti.

¹ Chi impara a condurre può eseguire corse solo con veicoli per i quali fu concessa la licenza di circolazione e in compagnia di una persona provvista della licenza di condurre, la quale assume la responsabilità di conducente.

² Per esercitare la professione di maestro conducente occorre il permesso dell'autorità del Cantone di domicilio.

Art. 12.

Ricorso.

¹ Contro il rifiuto o la revoca di una licenza e contro il rifiuto opposto alla proposta di un Cantone intesa alla revoca di una licenza, è ammesso il ricorso al Consiglio federale. Esso deve essere proposto per iscritto nel termine di trenta giorni a contare dalla notificazione.

² Il Consiglio federale può concedere effetto sospensivo al ricorso.

³ La decisione del Consiglio federale è definitiva.

Art. 13.

Automobili e
conducenti
esteri.

Le licenze per gli automobili e i conducenti esteri che non ne sono dispensati in virtù di una convenzione internazionale sono rilasciate dai Cantoni. Il Consiglio federale determina tuttavia i casi nei quali possono essere ritenute sufficienti le licenze estere.

Art. 14.

I certificati internazionali di via sono rilasciati dai Cantoni. Certificati internazionali di via.
La Confederazione rilascia i certificati internazionali di via per gli automobili a suo servizio.

CAPO II.

Norme sulla circolazione.

Art. 15.

- ¹ L'automobile non deve circolare se non in condizioni di poter essere usato con perfetta sicurezza. Garanzie di sicurezza.
- ² La sicurezza della circolazione non deve essere esposta a pericolo a causa della spossatezza del conducente dell'automobile.

Art. 16.

Ogni automobile deve essere provvisto di fanali dall'imbrunire in poi. Illuminazione.

Art. 17.

Ogni automobile deve essere provvisto di apparecchio di segnalamento sonoro, di cui va fatto uso specialmente quando la visuale non è libera. Segnalisonori.

Art. 18.

- ¹ Il conducente deve curare che non si produca un fumo eccessivo e che il rumore sia ridotto al minimo necessario. Rumore e fumo.
- ² È vietato lo scappamento libero.

Art. 19.

Il Consiglio federale ha facoltà di fissare un termine a contare dal quale le cerchiature di gomma piena debbano essere vietate per certe categorie di automobili. Cerchiatura.

Art. 20.

Il peso totale di un autocarro con pieno carico non può essere superiore alle dieci tonnellate. La pressione per ciascuno degli assi può raggiungere i quattro quinti del peso totale, ma non superare le sette tonnellate. Peso degli autocarri.

Art. 21.

Della velocità in generale. ¹ Il conducente deve sempre padroneggiare la velocità del veicolo.

² Ogni vettura automobile deve essere munita di un apparecchio indicatore della velocità, se è costrutta in modo da poter raggiungere una velocità superiore ai quindici chilometri all'ora.

Art. 22.

Velocità massima.

¹ Per le vetture automobili che non superino il peso di tremila chilogrammi e pei motocicli la velocità massima è di cinquanta chilometri all'ora.

² Per gli autocarri, a seconda della cerchiatura e del peso, la velocità non può superare i venti fino ai trentacinque chilometri all'ora.

Art. 23.

Velocità negli abitati.

Nell'interno degli abitati la velocità massima è di trenta chilometri all'ora, e per gli autocarri di quindici chilometri all'ora.

Art. 24.

Velocità ridotta.

Il conducente è tenuto a rallentare la corsa, od anche a fermare subito il veicolo se questo potesse ingombrare la circolazione o essere causa d'infortunio, in particolare:

- alle curve, ai crocevia ed ai passaggi a livello;
- quando il veicolo incontra un altro automobile o un veicolo che non sia mosso da trazione meccanica;
- in caso di foschia;
- quando il veicolo incontra o sorpassa truppe, cortei o processioni;
- nel sorpassare o incontrare i pedoni o i ciclisti, se questi potessero venir seriamente molestati dal fango o dalla polvere;
- quando il veicolo incontra o sorpassa una mandra di bestiame.

Art. 25.

Dello scansare e oltrepassare.

¹ Il conducente deve sempre tenere la destra, scansare a destra e oltrepassare a sinistra.

² È vietato oltrepassare ai crocevia, nei tratti dove la visuale non è libera e specialmente alle svolte.

³ Gli automobili hanno la precedenza sugli altri veicoli; gli automobili che trasportano persone hanno la precedenza sugli altri.

⁴ Le voltate a destra devono essere prese strette, quelle a sinistra larghe.

⁵ Alle biforcature e ai crocevia ha la precedenza il veicolo che viene dalla strada principale. Il conducente che viene dalla strada secondaria deve rallentare la velocità e non può nuovamente accelerare che quando si sarà accertato che non v'è più pericolo di scontro. Agli incroci sulle strade di uguale larghezza o in caso di dubbio ognuno dei conducenti deve rallentare la corsa ed ha la precedenza il conducente che viene da destra.

Art. 26.

¹ Le autorità cantonali possono emanare delle prescrizioni restrittive per le strade che non siano aperte come grandi vie di transito, allorchè la sicurezza della circolazione e le condizioni delle strade lo esigono. Queste prescrizioni devono essere rese note al pubblico con cartelli.

Restrizioni
cantonali.

² Parimente, restano riservati i regolamenti locali di polizia, emanati in vista delle condizioni particolari della circolazione. Questi regolamenti devono essere approvati dall'autorità cantonale.

Art. 27.

¹ Senza il permesso delle autorità cantonali, le gare di velocità nelle strade pubbliche sono vietate. Il permesso non è rilasciato se non è stata conchiusa un'assicurazione speciale pei danni, di cui gli organizzatori della corsa e i partecipanti possono essere resi civilmente responsabili.

Gare di velocità e corse
di prova.

² Se il permesso viene accordato, possono essere ammesse deroghe alle norme sulla circolazione previste dalla presente legge e prescritte misure speciali di sicurezza.

³ L'autorità cantonale designa le strade aperte alle corse di prova e stabilisce le condizioni per l'uso delle strade.

Art. 28.

¹ Allorchè un automobile cagiona un infortunio, il conducente ha l'obbligo di fermare subito.

Infortuni.

² Se vi sono feriti, egli deve offrire la sua assistenza e provvedere che siano soccorsi. Egli deve notificare l'infortunio all'autorità di polizia più vicina e indicare il suo domicilio e il luogo della presente sua dimora in Svizzera.

³ Se è stato causato solo danno materiale, il conducente è tenuto ad avvisare immediatamente il danneggiato o l'autorità di polizia più vicina indicando il suo domicilio e il luogo della sua presente dimora in Svizzera.

Art. 29.

Norme per altri veicoli.

¹ I veicoli che non sono mossi da trazione meccanica devono subito deviare a destra allorchè gli automobili danno il segnale di volerli oltrepassare.

² Di notte i veicoli a trazione animale devono essere muniti di fanale.

Art. 30.

Via dei pedoni.

La via riservata ai pedoni è vietata agli automobili.

CAPO III.

Responsabilità civile degli automobilisti.

Art. 31.

Responsabilità civile del detentore.

Se nel far uso di un automobile, o eseguendo lavori accessori cui vadano congiunti i pericoli speciali a detto uso, si cagiona la morte o il ferimento di una persona, si distrugge o si danneggia una cosa, il detentore del veicolo è responsabile pel danno.

Art. 32.

Circostanze liberative e attenuanti.

¹ Il detentore è liberato dalla responsabilità civile se l'infortunio è stato causato da forza maggiore, per colpa grave della vittima o per colpa di un terzo, escludente quella del detentore o delle persone per le quali egli è responsabile.

² Qualora alla vittima sia imputabile una colpa leggera, il giudice può ridurre l'indennità dovuta dal detentore.

Art. 33.

Uso illecito di un automobile.

Qualora un terzo abbia usato arbitrariamente dell'automobile senza colpa del detentore, quello è responsabile ad esclusione del detentore.

Art. 34.

Terze persone.

Non sono considerate come terzi ai sensi degli articoli precedenti le persone di cui il detentore si serve per l'uso dell'automobile.

Art. 35.

- ¹ Il modo e la misura del risarcimento si determinano secondo i principi del codice delle obbligazioni concernenti gli atti illeciti. Risarcimento.
Concorso di
più respon-
sabilità.
Rgresso.
- ² Lo stesso vale per la ripartizione e il regresso tra le persone civilmente responsabili se vi è concorso di colpe commesse da più persone e di più cause di responsabilità civile.
- ³ Se la vittima dell'infortunio aveva un reddito assai cospicuo, il giudice può, tenendo conto di tutte le circostanze, ridurre adeguatamente l'indennità.
- ⁴ Allorchè è dovuta indennità in virtù del diritto di trasporto per danni causati ai beni, anche il modo e la natura di essa sono determinati da questo diritto.

Art. 36.

Se vi fu colpa grave da parte del detentore o di persona per cui egli è responsabile, il giudice può, tenendo conto delle circostanze particolari, specialmente quando vi fu dolo o negligenza grave, attribuire alla parte lesa o, in caso di morte, alla famiglia della vittima, una somma equa, a titolo di riparazione morale indipendentemente dal risarcimento del danno accertato. Riparazione
morale.

Art. 37.

- ¹ Ogni convenzione che escluda o limiti la responsabilità civile è nulla. Convenzioni
nulle o an-
nullabili.
- ² È annullabile ogni convenzione con cui venga stipulata una indennità manifestamente insufficiente.

Art. 38.

Le azioni per la responsabilità civile derivanti dalla presente legge si prescrivono nel termine d'un anno a contare dal giorno dell'infortunio. Del resto, sono applicabili le disposizioni del codice delle obbligazioni concernenti la prescrizione. Prescrizione.

Art. 39.

Le azioni fondate sulla presente legge possono essere promosse davanti il tribunale del luogo di domicilio della persona civilmente responsabile o davanti il tribunale del luogo in cui è accaduto lo infortunio. Foro.

Art. 40.

Nelle contestazioni concernenti pretese fondate sulla presente legge, il giudice apprezza liberamente i fatti, senza essere legato dalle disposizioni della procedura cantonale in materia di prove. Apprezzamen-
to del giu-
dice.

CAPO IV.

Assicurazione.

Art. 41.

Oggetto.

¹ La licenza di circolazione viene rilasciata solo dopo che il detentore dell'automobile abbia giustificato ch'egli è assicurato per la responsabilità civile contro qualsiasi danno di cui potrebbe esser reso responsabile in applicazione della presente legge.

² Allorchè il veicolo viene trasmesso a un altro detentore l'assicurazione passa di pieno diritto a quest'ultimo. L'assicuratore ed il nuovo detentore hanno il diritto di recedere dall'assicurazione entro quindici giorni dalla trasmissione.

³ Il detentore di un automobile non è obbligato ad assicurarsi contro le conseguenze della sua responsabilità civile di fronte al coniuge, ai suoi ascendenti ed ai suoi discendenti.

⁴ Gli automobili della Confederazione e dei Cantoni non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria.

Art. 42.

Sospensione o cessazione dell'assicurazione.

L'assicuratore è tenuto ad avvisare l'autorità cantonale di ogni sospensione o cessazione dell'assicurazione. La sospensione o la cessazione non può tuttavia avere effetto prima di dieci giorni dal ricevimento di questo avviso.

Art. 43.

Ammontare dell'assicurazione.

¹ Per qualsiasi automobile, la somma assicurata deve ammontare a trentamila franchi almeno per ogni vittima di infortunio.

² Per ogni infortunio, la somma assicurata deve essere almeno di franchi cinquantamila per un motociclo, e di franchi centomila per una vettura automobile.

³ Per ogni autocarro attrezzato pel trasporto di persone, la somma assicurata per ogni singolo infortunio dev'essere:

di franchi centomila almeno se il veicolo è capace di non più di dieci persone al massimo;

di franchi duecentomila almeno se è capace di undici a venti persone;

di franchi trecentomila almeno se è capace di più di venti persone.

⁴ La somma assicurata come indennità per i danni causati a cose, deve, per qualsiasi automobile, ammontare a cinquemila franchi almeno per ogni infortunio.

Art. 44.

¹ L'assicurazione deve essere contratta presso un'impresa che abbia ottenuto una concessione a questo scopo dal Consiglio federale. Assicuratore.

² Il Consiglio federale può dare tali concessioni anche ad associazioni che adempiano le condizioni legali.

Art. 45.

¹ Il Consiglio federale regola, tenendo conto delle circostanze, le condizioni cui devono soddisfare gli stranieri in materia di assicurazione entrando in Svizzera. A questo scopo esso può stipulare patti con le società private di assicurazione o far intervenire l'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni. Esso può fissare la tassa di circolazione in misura da comprendervi le spese di assicurazione. Automobili esteri.

² Esso può dispensare il detentore di un automobile straniero dall'obbligo dell'assicurazione per le persone provenienti dall'estero e trasportate gratuitamente.

CAPO V.

Rapporti con le altre leggi concernenti la responsabilità civile.

Art. 46.

¹ Se la vittima di infortunio causato da un automobile è assicurata presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, l'indennità viene fissata in conformità della legislazione sull'assicurazione federale contro gli infortuni. Per le sue prestazioni, all'Istituto nazionale svizzero spetta il regresso previsto dalla legge. Assicurazione federale contro gli infortuni.

² Alla vittima o ai suoi superstiti restano riservati eventuali più estesi diritti.

³ Rimane riservato l'art. 129 della legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

Art. 47.

Automobili
della Con-
federazione.

¹ Le disposizioni della presente legge sulla responsabilità civile sono parimente applicabili ai danni causati dagli automobili a servizio della Confederazione.

² Pei danni causati alle cose trasportate dagli automobili postali è applicabile la legislazione federale sul servizio delle poste.

³ Negli infortuni causati da automobili militari è applicabile esclusivamente la legislazione sull'assicurazione militare in quanto le persone ferite o uccise dall'infortunio siano sottoposte all'assicurazione militare.

TITOLO TERZO.

Disposizioni concernenti i velocipedi.

Art. 48.

Velocipedi
svizzeri.

¹ L'uso di un velocipede è permesso solo se esso è munito di una targhetta di controllo. La targhetta è rilasciata dal Cantone di domicilio. Essa è valida per tutto il territorio della Confederazione e per la durata di almeno un anno.

² I velocipedi a servizio della Confederazione sono muniti della targhetta di controllo federale.

Art. 49.

Velocipedi
stranieri.

I velocipedi stranieri che entrano in Svizzera vanno esenti dall'obbligo della targhetta a condizione che il soggiorno in Svizzera non superi tre mesi, che siano provvisti dei contrassegni di controllo prescritti dallo Stato in cui sono domiciliati, e che questo Stato usi reciprocità.

Art. 50.

Apparecchio
avvisatore,
freno, illu-
minazione.

¹ Ogni velocipede deve essere munito di un apparecchio avvisatore il cui suono possa essere udito ad una distanza di cinquanta metri almeno e di un freno di azione rapida e sicura.

² Dall'imbrunire in poi, ogni velocipede montato deve portare un fanale acceso e ben visibile.

Art. 51.

Velocità.

Il ciclista deve tenere un'andatura che gli permetta di fermarsi immediatamente quando v'è da temere pericolo di collisione.

Art. 52.

Le disposizioni della presente legge concernenti le gare di velocità, lo scansare e l'oltrepassare, la condotta da tenere in caso di infortunio e i rapporti coi pedoni sono applicabili ai ciclisti. Norme per la circolazione.

Art. 53.

I Cantoni possono istituire per i ciclisti del Cantone l'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile di diritto comune per gli infortuni. Assicurazione.

TITOLO QUARTO.

Disposizioni penali.

Art. 54.

¹ Chiunque contravviene alle norme sulla circolazione della presente legge e delle ordinanze d'esecuzione è punito con la multa fino a duecento franchi. Contravvenzioni alle norme sulla circolazione.

² Nei casi gravi o in caso di recidiva, può essere punito con la detenzione fino a dieci giorni o con la multa fino a cinquecento franchi.

³ Ai ciclisti è applicato l'art. 60.

Art. 55.

¹ Il conducente di un automobile che, in occasione di un infortunio, non ferma immediatamente, non presta la sua assistenza alla vittima, non provvede a che sia soccorsa od omette di notificare subito l'infortunio, è punito con la multa fino a mille franchi. Infrazione dei doveri in caso di infortunio.

² Nei casi gravi o in caso di recidiva, la pena è la detenzione fino a due mesi o la multa fino a duemila franchi.

³ Se il conducente abbandona la vittima dell'infortunio senza soccorso e in condizione di non poter provvedere a se stessa, è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquemila franchi.

Art. 56.

¹ Chiunque conduce un'automobile senza la licenza di circolazione, o senza la licenza di condurre, chiunque non consegna all'autorità, malgrado invito fattogli, la licenza di condurre revo- Circolazione senza licenza.

cata o la targa di controllo non valida, chiunque sottrae al controllo il veicolo o la targa, è punito con la multa fino a cinquecento franchi.

² In casi gravi o in caso di recidiva, la pena è la detenzione fino a un mese o la multa fino a mille franchi.

³ Le medesime pene sono applicabili al possessore di un automobile che ne tollera l'uso quando per il veicolo non esiste la licenza di circolazione, nonchè al detentore di un automobile che lo lascia condurre da persona che non possiede la licenza di condurre.

⁴ Chiunque circolando con un automobile non è in grado di presentare le licenze è punito con la multa fino a duecento franchi e, in caso di recidiva, fino a cinquecento franchi.

Art. 57.

Sottrazione
del possesso.

¹ Chiunque sottrae illecitamente un automobile per farne uso, senza che l'azione costituisca un furto, è punito con la detenzione fino a un mese o con la multa fino a mille franchi.

² In casi gravi o in caso di recidiva la pena può essere la reclusione fino a tre mesi o la multa fino a tremila franchi.

Art. 58.

Targa di controllo.

¹ Chiunque conduca un automobile facendo uso di una targa di controllo falsa, falsificata, resa inconfondibile, o rilasciata per un altro veicolo, è punito con la multa fino a mille franchi.

² Nei casi gravi o in caso di recidiva la pena può essere la detenzione fino a due mesi o la multa fino a duemila franchi.

³ Il conducente che circola senza targa di controllo è punito con la multa fino a duecento franchi.

Art. 59.

Denuncia
d'ufficio.

L'autorità cantonale di polizia o giudiziaria è tenuta a notificare ogni atto punibile, che potrebbe giustificare la revoca delle licenze, all'autorità che ha la competenza di ordinare questo provvedimento.

Art. 60.

Circolazione
dei velocipedi.

¹ Chiunque circola su strada pubblica con un velocipede sprovvisto di targa di controllo o munito di una targa falsa, falsificata o resa irriconoscibile,

il ciclista che viola le disposizioni sulla polizia della circolazione della presente legge o delle ordinanze di esecuzione, è punito con la multa fino a venti franchi; in casi gravi o in caso di recidiva la pena può aumentare a franchi cento.

² Il ciclista che viola le disposizioni della presente legge circa la condotta da tenersi in caso d'infortunio, è punito con la multa fino a trecento franchi; in casi gravi o in caso di recidiva, con la detenzione fino a un mese o la multa fino a cinquecento franchi.

³ Se il ciclista abbandona senza soccorsi e in condizioni da non poter provvedere a se stessa una persona ferita nell'infortunio, può essere punito con la detenzione fino a due mesi o con la multa fino a mille franchi; in casi gravi o in caso di recidiva, con la detenzione fino a quattro mesi o con la multa fino a duemila franchi.

Art. 61.

¹ È punibile anche la contravvenzione commessa per negligenza. Disposizioni comuni.

² Nei casi in cui la legge commina la multa e la detenzione le due pene possono essere cumulate.

³ È applicabile la parte prima del codice penale federale del 4 febbraio 1853.

⁴ Se una delle fattispecie nominate nel presente titolo costituisce un reato punito con pena più grave dalla legislazione federale o cantonale, è applicabile questa pena.

Art. 62.

¹ Spetta ai Cantoni di perseguire i reati contro la presente Procedura legge.

² Gli articoli 14 e 41 della legge federale del 9 dicembre 1850 sulla responsabilità delle autorità e dei funzionari federali non sono applicabili in materia. In caso di ricorso in cassazione al Tribunale federale contro una sentenza cantonale concernente un funzionario federale, la corte può esaminare, apprezzando liberamente i fatti, se il funzionario ha commesso il reato imputatogli nell'esercizio delle sue funzioni.

³ Le sentenze penali pronunciate contro funzionari o impiegati federali in applicazione della presente legge devono essere comunicate al Ministero pubblico della Confederazione.

TITOLO QUINTO.

Applicazione ed entrata in vigore.

Art. 63.

Esecuzione.

1 Il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente legge.

2 Esso emanerà per via di ordinanza delle disposizioni specialmente circa i seguenti punti:

moduli uniformi per le licenze;

formola uniforme per il calcolo della forza dei motori;

modello uniforme della targa di controllo per automobile;

controllo circa il genere, il numero e il luogo di stanza degli automobili, nonchè circa le licenze di condurre e le decisioni che le revocano;

fari e fanali e loro uso;

obbligo di munire i veicoli di un apparecchio registratore della velocità tostochè la tecnica ne renda possibile l'applicazione;

genere della cerchiatura allo scopo d'impedire per quanto possibile il danneggiamento delle strade e le scosse alle costruzioni, seguendo i progressi della tecnica;

sagoma limite degli autocarri;

velocità degli autocarri a seconda del loro peso e della cerchiatura;

requisiti che debbono avere gli autocarri per essere ammessi al trasporto occasionale o regolare delle persone, e condizioni cui devono rispondere i conducenti di questi veicoli;

trattori e rimorchi; esso può esentare da tutte o da parte delle disposizioni della presente legge i trattori agricoli ed altri veicoli a trazione meccanica, che raggiungono una velocità massima limitata e circolano in misura ridotta sulle strade pubbliche;

circolazione sulle strade di montagna.

3 Il Consiglio federale è inoltre autorizzato a regolare per via di ordinanza la durata del lavoro e del riposo per gli automobilisti di mestiere.

4 Esso è autorizzato a prendere, fino a che la materia sia disciplinata per legge, tutti i provvedimenti che saranno ritenuti necessari, così di fronte alle invenzioni ed applicazioni che saranno fatte nella tecnica dell'automobilismo, come per l'esecuzione di accordi internazionali.

Art. 64.

¹ I Cantoni sono tenuti ad adattare alle disposizioni della presente legge le loro prescrizioni concernenti la circolazione. Prescrizioni e autorità cantionali.

² Essi designano le autorità competenti per assicurare l'applicazione della presente legge e prendono i provvedimenti esecutivi necessari.

Art. 65.

¹ La riscossione di tasse d'entrata sugli automobili esteri è riservata alla Confederazione. Tasse ed imposte.

² I Cantoni hanno il diritto di riscuotere tasse sugli automobili; non è invece ammessa la riscossione di tasse cantionali di transito.

³ I Cantoni possono riscuotere un'imposta sugli automobili esteri, semprechè essi rimangano in Svizzera più di tre mesi. Il Consiglio federale può permettere che l'imposta venga applicata anche prima dei tre mesi agli automobili dello Stato estero che non accorda reciprocità.

⁴ Gli automobili e i velocipedi della Confederazione possono essere sottoposti all'imposta cantonale in proporzione del tempo in cui sono usati fuori del servizio ufficiale.

⁵ I velocipedi militari sono esenti da qualsiasi tassa.

⁶ Gli automobili trasferiti in un altro Cantone, che abbiano già la licenza di circolazione, non possono, per tutta la durata di essa, essere sottoposti a nuova tassa da parte di questo Cantone.

Art. 66.

Per quanto la circolazione degli automobili procuri in avvenire dei redditi fiscali alla Confederazione da devolversi per legge in sussidi alla costruzione, al miglioramento e alla manutenzione delle strade che servono alla circolazione, essi saranno in prima linea devoluti alle strade aperte come grandi vie di transito e a quelle percorse da automobili postali o da automobili di imprese private concesse dalla Confederazione. I sussidi saranno fissati tenendo conto della forza finanziaria del Cantone, dell'importanza della rete delle strade automobilistiche e delle spese fatte per il miglioramento e la manutenzione di queste strade. Essi potranno essere subordinati alla misura nella quale i Cantoni impiegheranno alla manutenzione delle strade i proventi speciali che procurerà loro la circolazione degli automobili. Sussidi alle strade automobilistiche.

Art. 67.

Entrata in
vigore.

¹ Coll'entrata in vigore della presente legge restano abrogate tutte le disposizioni contrarie della legislazione federale e cantonale, nonchè i concordati concernenti la circolazione dei veicoli a motore, del 13 giugno 1904, 7 aprile 1914 e 29 dicembre 1921.

² Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio degli Stati,
Berna, 10 febbraio 1926.

Il Presidente: Dr. G. KELLER, Argovia.

Il Segretario: KAESLIN.

Così decretato dal Consiglio nazionale,
Berna, 10 febbraio 1926.

Il Presidente: HOFMANN.

Il Segretario: F. v. ERNST.

Il Consiglio federale decreta:

La presente legge federale sarà pubblicata, in conformità dell'articolo 89, capoverso 2°, della Costituzione federale e dell'art. 3 della legge federale 17 giugno 1874 concernente le votazioni su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 10 febbraio 1926.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione:

KAESLIN.

Data della pubblicazione: 17 febbraio 1926.

Termine d'opposizione: 17 maggio 1926.

Legge federale sulla circolazione degli automobili e dei velocipedi. (Del 10 febbraio 1926.)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1926
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	10
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	10.03.1926
Date	
Data	
Seite	97-114
Page	
Pagina	
Ref. No	10 148 409

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.